

Legge regionale 30 giugno 1984, n.41

Norme regionali di attuazione della L. 10/77 - Norme per la edificabilità del suolo e successive modifiche - Abrogazione della L.R. 24-8-1977 n. 60

ARTICOLO 1

(Finalità della legge)

1. Le norme della presente Legge si applicano nella Regione Toscana in attuazione delle leggi 28/1/1977, n. 10 e DL 23/1/1982, n. 9, convertito con modificazioni con la L. 25/3/1982, n. 94; esse sostituiscono quelle contenute nella LR 24/8/1977, n. 60.

TITOLO I

DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE

ARTICOLO 2

(Comuni obbligati alla formazione del Ppa)

1. La formazione dei PPA, previsti dall'art. 13 della L. 28/1/1977, n. 10, è obbligatoria, oltre che per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti in base all'ultimo censimento, anche per quelli inclusi in apposito elenco deliberato dal Consiglio Regionale.

2. In detto elenco sono inseriti i Comuni per i quali il Consiglio ritiene necessaria la formazione del PPA per motivate ragioni di carattere ambientale o turistico o industriale.

3. Elenchi suppletivi possono essere approvati tutte le volte in cui si manifestano tali ragioni successivamente all'approvazione del primo elenco.

4. Possono essere altresì inclusi negli elenchi i Comuni interessati da progetti o programmi a finalità produttive o di salvaguardia ambientale, predisposti dalla Regione o comunque compresi nel programma regionale di sviluppo.

5. I Comuni obbligati ai sensi del primo comma, dovranno approvare il predetto programma:

- entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, o dall'approvazione dell'elenco di cui ai commi 2, 3 e 4, nel caso in cui siano sprovvisti di PPA o sia scaduto il precedente PPA;
- contestualmente all'approvazione della relazione consuntiva di cui al comma 2 dell'art. 9 e comunque entro i tre mesi successivi alla scadenza del PPA, se questa avviene successivamente.

ARTICOLO 3

(Programma operativo delle opere e degli interventi comunali)

1. Al fine di consentire l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per la formazione di programmi pluriennali di spesa della Regione, nonché per il coordinamento degli interventi di competenza regionale con quelli dello Stato e degli Enti Locali, in armonia con l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24/7/1977, n. 616, tutti i Comuni debbono approvare congiuntamente al bilancio e con atto separato, il programma operativo delle opere e degli interventi pubblici, di iniziativa comunale o consortile o di società a partecipazione comunale, con previsione pluriennale. Nel caso in cui il Comune sia tenuto alla formazione del PPA, la previsione del programma operativo deve coincidere con la durata del PPA.
2. Il programma operativo deve contenere: la localizzazione e i caratteri tecnici, di massima, delle opere e degli interventi; la localizzazione e la dimensione delle aree da acquisire; l'entità degli investimenti e l'indicazione dei relativi mezzi finanziari.
3. Il programma operativo è redatto secondo i modelli approvati dalla Giunta Regionale.
4. Per i Comuni obbligati alla redazione del programma pluriennale di attuazione, il programma operativo è parte del programma pluriennale di attuazione.
5. L'inclusione nel programma operativo delle opere e degli interventi per i quali si richiede un contributo regionale è vincolante ai fini della concessione del contributo stesso e sostitutiva della domanda di contributo.
6. Il programma operativo, non appena la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva, è trasmesso alla Regione e all'Associazione intercomunale ai fini della formazione del programma pluriennale di cui all'art. 3 della LR 4/4/80, n. 25.
7. Il programma operativo può essere modificato, congiuntamente all'approvazione del bilancio, in funzione dello stato di attuazione dei programmi di realizzazione delle opere e degli interventi pubblici. La modificazione viene trasmessa con le stesse modalità di cui al comma precedente.

ARTICOLO 4

(Documento preliminare)

1. La Regione, in attuazione delle proprie leggi di spesa, ripartisce i finanziamenti ed i contributi per le opere pubbliche di interesse comunale ed intercomunale previste nei programmi di

cui all'art. 3.

2. Ai fini di cui sopra, ogni Associazione intercomunale, in conformita' con gli obiettivi di sviluppo indicati dagli atti di programmazione regionale, indica con apposito documento, per la cui predisposizione si avvale di norma degli uffici tecnici dei Comuni, gli indirizzi per coordinare l'attuazione degli strumenti urbanistici e la formazione dei programmi operativi di cui all'art. 3.

3. Il documento preliminare contiene principi e criteri per:

- la valutazione, sotto il profilo territoriale, del fabbisogno da soddisfare nel periodo considerato dai PPA nei settori residenziale, produttivo, dei servizi e delle infrastrutture;
- le determinazioni relative alla dimensione delle aree da inserire nei PPA per soddisfare tale fabbisogno;
- la durata dei PPA al fine di unificare le scadenze;
- gli indirizzi per la individuazione delle opere pubbliche da inserire nei programmi operativi di cui al precedente art. 3.

ARTICOLO 5

(Contenuto dei PPA)

1. I Comuni, obbligati ai sensi dell'art. 2 della presente legge, elaborano, in attuazione dei loro strumenti urbanistici, il PPA, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale e tenuto conto, ove esistente, del documento preliminare di cui al precedente art. 4.

2. Esso individua gli interventi da realizzare nel periodo, di norma di tre anni, di propria validita'.

3. Il programma e' costituito da:

- 1) una relazione sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale, tenendo conto dell'attuazione dei programmi precedenti;
- 2) la specificazione del fabbisogno valutando, nel dimensionamento del volume residenziale globale, tutti gli interventi dalla vigente legislazione ammessi anche al di fuori del PPA;
- 3) l'elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare nel periodo considerato e delle opere di urbanizzazione gia' esistenti da adeguare, anche in dipendenza degli interventi previsti nel PPA;
- 4) l'individuazione, sulle tavole dello strumento urbanistico e su planimetrie catastali, delle aree inedificate destinate alla edilizia residenziale pubblica e privata, industriale, artigianale, commerciale e turistica, nonche' di quelle necessarie alla localizzazione degli interventi e delle opere di cui al precedente n. 3.

Debbono essere altresì precise le aree che, secondo le

prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, possono essere utilizzate solo previa redazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata;

- 5) l'indicazione delle aree espropriate e/o assegnate per la realizzazione di interventi per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge n. 167 del 18/4/1962 e successive modificazioni.

Detta indicazione, se integrata dalla individuazione delle aree da assegnare in proprietà o in diritto di superficie, sostituisce a tutti gli effetti il programma di cui all'art. 38 della legge 22/10/1971, n. 865;

- 6) norme di attuazione delle previsioni del PPA;

- 7) una relazione economica e finanziaria sui costi per l'attuazione del programma.

In sede di formazione del PPA il Comune dotato o obbligato a dotarsi di piano per l'edilizia economica e popolare, rispetta in ciascun programma pluriennale la proporzione stabilita dall'art. 3, legge 18 aprile 1962, n. 167, modificata dall'art. 2, legge 28 gennaio 1977, n. 10 fra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata;

- 8) il programma operativo di cui all'art. 3.

ARTICOLO 6

(Procedimento di formazione)

1. Il Comune promuove, ai fini della formazione del PPA, idonee forme di consultazione, anche allo scopo di acquisire elementi sul dimensionamento del programma.

2. Il progetto di PPA, deliberato dal Consiglio comunale, deve essere depositato presso la segreteria comunale a libera visione del pubblico per almeno 20 giorni.

3. Dell'eseguito deposito e' data immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all'Albo del Comune e da inserire nel FAL della Provincia, nonche' mediante manifesti.

4. Inoltre e' data immediata notizia a tutti i Comuni dell'Associazione intercomunale di appartenenza, alla Provincia e alla Comunita' Montana, alla Regione.

5. Ai fini della decorrenza del termine di deposito di cui al comma 2 del presente articolo, e' considerato come primo giorno di deposito quello di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3.

6. Nei 20 giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, i soggetti e gli enti interessati possono presentare le proprie osservazioni.

7. Decorso tale termine, il PPA e' definitivamente approvato con

deliberazione del Consiglio comunale che decide anche le osservazioni presentate sul progetto.

8. Tutti gli effetti del PPA decorrono esclusivamente dal momento in cui acquista efficacia, ai sensi dell'art. 59 della L. 10/2/1953, n. 62, la delibera di definitiva approvazione di cui al precedente comma.

9. Il PPA approvato ai sensi dei comma precedenti, e' inviato in copia alla Giunta regionale nei successivi 10 giorni.

ARTICOLO 7

(Potere sostitutivo in caso di mancata deliberazione del PPA)

1. Nel caso in cui il Comune non provveda, entro il termine di cui all'art. 2 della presente legge, alla deliberazione del progetto di PPA, il Presidente della Giunta regionale invita il Consiglio

comunale a provvedervi entro il termine massimo di tre mesi dall'invito stesso.

2. Scaduto infruttuosamente tale termine, la Giunta regionale provvede a predisporre un progetto di PPA. Tale progetto e' inviato al Sindaco, ed e' iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

3. Se la deliberazione del progetto non avviene entro 30 giorni dall'invio, la Giunta regionale provvede direttamente agli adempimenti di cui all'art. 6 della presente legge.

4. Scaduti i termini di cui all'art. 2, e fino all'invio alla Regione del PPA ai sensi del comma 9 dell'art. 6, sono sospesi finanziamenti regionali a favore di Comuni obbligati, fatta eccezione per quelli relativi alle opere di interesse regionale.

ARTICOLO 8

(Varianti)

1. Varianti al PPA sono ammesse, oltre che in caso di modifica del documento preliminare di cui all'art. 4 della presente legge, anche nel caso di varianti allo strumento urbanistico che incidano su aree inserite nel programma o per comprovato aumento del fabbisogno o per variazioni introdotte nel programma di realizzazione delle infrastrutture o comunque per intervenute necessita' connesse alla realizzazione di opere pubbliche.

2. La delibera con cui e' adottata la variante dovra' essere accompagnata da una relazione sullo stato di attuazione del PPA con riferimento anche alla situazione economico - finanziaria e le sue eventuali modifiche conseguenti alle varianti suddette.

3. Le varianti sono approvate con la procedura disciplinata dal

precedente art. 6.

4. L'introduzione di varianti nel PPA non produce modifica nella sua scadenza.

ARTICOLO 9

(Adempimenti in caso di mancata attuazione delle previsioni del PPA)

1. Tre mesi prima della scadenza del termine indicato nel Programma pluriennale d'attuazione il Sindaco provvede ad invitare gli aventi titolo che non abbiano ancora presentato istanze di concessione a presentarle nel termine suddetto con l'avvertimento che, in mancanza, si dara' corso agli adempimenti di cui al presente articolo, al fine di procedere alla espropriazione delle relative aree ai sensi dell'art. 13 della L. 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del PPA il Sindaco, dopo aver deciso su tutte le istanze di concessione presentate in attuazione del programma stesso, sottopone all'approvazione del Consiglio comunale un consuntivo sulla realizzazione del PPA, nel quale sono messe in evidenza le opere di competenza sia pubblica che privata attuate, in corso di attuazione o non realizzate e sono individuate le singole aree rimaste inutilizzate; nel consuntivo si dovra' dare atto anche delle risultanze finanziarie.

3. Al fine di procedere alla espropriazione ai sensi dell'art. 13 della L. 28/1/1977, n. 10, il Consiglio comunale, con apposita deliberazione da adottare nei successivi 30 giorni, individua le singole aree destinate ad usi privati, per le quali gli aventi titolo non abbiano presentato istanza di concessione, completa di tutti gli atti richiesti dalle norme vigenti, nel tempo indicato dal PPA.

4. La deliberazione di cui sopra e' immediatamente depositata nella segreteria del Comune corredata dagli elementi di cui all'art. 10, I comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865. Il Sindaco invita gli interessati alla realizzazione degli interventi previsti per le aree in questione, a presentare domanda di assegnazione. L'invito e' contenuto in apposito bando pubblicato nell'albo comunale entro 60 giorni dal deposito di cui al precedente terzo comma: nello stesso bando e' indicato come prezzo base l'ammontare dell'indennita' di espropriazione, determinato in base alle leggi vigenti.

5. Del bando si da' notizia anche mediante inserzione in almeno due quotidiani a larga diffusione nonche' per mezzo di manifesti da affiggersi anche negli spazi destinati alla pubblicazione degli atti della Regione, Provincia, Associazione intercomunale, competenti per territorio.

6. Per data di pubblicazione del bando si intende l'ultima data di pubblicazione sui quotidiani di cui al comma precedente.

7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando gli interessati presentano domanda di assegnazione al Comune, depositando contestualmente scrittura privata autenticata con cui, in caso di assegnazione, si obbligano a procedere all'acquisto in via bonaria per il prezzo offerto ai sensi del comma 8 che costituisce offerta irrevocabile, ovvero al pagamento delle somme di cui al comma 9, unitamente ad una cauzione pari al 30% del prezzo base. La cauzione sarà perduta nel caso in cui l'offerente si rifiuterà di stipulare il contratto o di versare l'indennità di esproprio.

8. La domanda di assegnazione deve contenere l'offerta di un prezzo di acquisizione superiore a quello indicato nel bando come prezzo base; l'offerta deve essere presentata in busta chiusa. All'apertura delle buste si provvede alla presenza del Segretario comunale entro i 10 giorni successivi alla scadenza del bando; i soggetti che hanno presentato offerte sono invitati, con lettera raccomandata, all'apertura delle buste, che potrà avvenire trascorsa un'ora dall'orario previsto dall'avviso inviato agli offerenti.

9. Nel caso di pluralità di offerte, il Comune indice un incanto fra coloro che hanno presentato le tre offerte più alte, assumendo come base d'asta l'offerta maggiore, ed assegna l'area a chi, in questo incanto, offre la somma più alta.

10. Espletata la gara il Comune ne dà notizia ai proprietari. Questi potranno concordare con gli assegnatari la cessione in via bonaria delle aree al prezzo determinato ai sensi dei precedenti comma 8 e 9 e provvedendo al pagamento al Comune delle spese del procedimento, determinate forfaitariamente nel bando in misura non superiore al 5% del prezzo dell'area.

11. Qualora il contratto non sia stato stipulato per mancata adesione del proprietario entro il termine perentorio assegnato dal Comune nel bando, che non può essere superiore a quattro mesi, si procede, ai sensi dell'art. 10 e segg. della legge 22/10/1971 n. 865 e sue modifiche, all'esproprio su richiesta del Comune ed a favore degli assegnatari individuati ai sensi dei precedenti comma 8 e 9.

12. Questi ultimi provvedono al pagamento dell'indennità di esproprio e pagano al Comune la differenza tra il prezzo offerto per l'assegnazione e l'indennità di espropriazione.

13. Il Comune versa tali somme al conto corrente di cui all'art. 12 della L. 28 gennaio 1977 n. 10.

14. Gli assegnatari sono tenuti a richiedere la concessione edilizia entro 180 giorni dalla disponibilit  dell'area, acquisita ai sensi del comma precedente. In mancanza il Comune provvede nei confronti di tali aree ai sensi del presente articolo.

15. Qualora non vengano presentate offerte il Comune   tenuto a procedere all'esproprio ai sensi dell'art. 10 e segg. L. 22 ottobre 1971 n. 865; l'area acquisita entrera' a far parte del patrimonio disponibile per essere utilizzata secondo le previsioni degli strumenti urbanistici.

16. L'utilizzazione delle aree, acquisite con la procedura del presente articolo, non   sottoposta all'inclusione delle stesse nel PPA.

17. Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di decadenza, per mancato inizio dei lavori nel termine stabilito, di concessioni richieste nel periodo di validit  del PPA e nel caso di domande presentate nei termini, ma non accoglibili.

ARTICOLO 10

(Aree da inserire nel PPA successivo)

1. Se l'area ricade in zona sottoposta a piano particolareggiato di iniziativa pubblica, le norme dell'articolo precedente si applicano solo nel caso in cui il piano stesso sia divenuto operante almeno 24 mesi prima della scadenza del PPA.

2. Qualora si tratti di piano di iniziativa privata, le norme dell'articolo precedente non si applicano nel caso in cui la lottizzazione non sia ancora stata approvata almeno sei mesi prima della scadenza del PPA, sempreche' la relativa domanda sia stata presentata, completa di tutti gli elementi, da almeno 18 mesi.

3. Le norme dell'articolo precedente non si applicano in caso di mancata attuazione delle previsioni del PPA in conseguenza di morte o di fallimento, nel periodo di validit  del PPA, degli aventi titolo.

4. Le aree, escluse dall'espropriazione ai sensi del presente articolo, sono inserite dal Comune nel nuovo PPA.

ARTICOLO 11

(Interventi su aree non comprese nel PPA)

1. Nei comuni dotati o obbligati a dotarsi di PPA la concessione a edificare   rilasciata solo per le aree incluse in esso, e al di fuori di esso solo per interventi sul patrimonio edilizio esistente, come definito dall'art. 31 della legge 5/8/1978 n. 457, oltre che per le opere e gli interventi previsti dall'art. 9

della L. 28/1/1977 n. 10. In ogni caso e' fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 del DL 23/1/1982 n. 9 convertito con la legge 25/3/1982, n. 94.

2. Piani di lottizzazione a iniziativa privata possono essere autorizzati, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico, anche su aree non incluse nel PPA; in tal caso il rilascio delle concessioni, comprese quelle per opere di urbanizzazione, e' subordinato all'inclusione dell'area interessata dall'intervento nel programma stesso, inclusione che sara' disposta dal Comune in uno dei due programmi successivi all'autorizzazione del piano di lottizzazione. La convenzione di cui all'art. 8 della legge 6/8/1967, n. 765 non conterra' i termini per l'esecuzione delle opere relative alle aree non incluse nel PPA. Tali termini saranno indicati dal PPA nel quale le aree verranno incluse.

TITOLO II DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 12 (Rilascio - Termine di inizio e di ultimazione lavori)

1. Il Sindaco rilascia la concessione a norma dell'art. 4 Legge 28 gennaio 1977, n. 10, delle leggi regionali, dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Del rilascio della concessione e' fatta immediata comunicazione al richiedente mediante notifica o a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della ricezione decorrono i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e quelli per la corresponsione dei contributi.

ARTICOLO 13 (Potere sostitutivo in caso di mancato rilascio)

1. Decorso i termini di cui all'art. 31, VI comma, legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 10 legge 6 agosto 1967, n. 765 senza che sia stata comunicata la determinazione del sindaco, chi ha presentato istanza di concessione per interventi diversi da quelli contemplati dall'art. 8 della L. 25/3/1982, n. 94, puo' rivolgersi alla Giunta Regionale con atto da presentare nei successivi 30 giorni.

2. Se la Giunta Regionale accoglie l'istanza rilascia la concessione a norma dell'art. 12 della presente legge.

3. In ogni caso, decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza alla Giunta Regionale, senza che sia stata comunicata alcuna decisione, l'istanza si intende respinta

gli affetti di cui all'art. 6 DPR 24 novembre 1971 n. 1199.

TITOLO III

TABELLE PARAMETRICHE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, NONCHE' DELLA QUOTA RELATIVA AL COSTO DI COSTRUZIONE.

ARTICOLO 14

(Opere di urbanizzazione)

1. Gli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28/1/77, n. 10 devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall'art. 4 della legge 29/2/1964, n. 847 modificato dall'art. 44 della legge 22/10/1971, n. 865.

2. Il Consiglio regionale definisce con apposito atto i criteri d'utilizzazione delle somme relative a opere di urbanizzazione secondaria, precisate anche nelle tabelle allegata alla presente legge, che facciano carico a soggetti diversi dal Comune. Fino all'entrata in vigore dell'atto di cui sopra, i Comuni provvedono in via provvisoria con deliberazione del Consiglio alle determinazioni relative all'uso delle somme stesse sulla base di proposte formulate dai soggetti interessati.

ARTICOLO 15

(Tabelle parametriche regionali)

1. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e in attuazione degli articoli 5 e 10 della legge 28/1/1977 n. 10 ai applicano le tabelle allegata alla presente legge.

2. Con riferimento all'andamento del costo delle opere di urbanizzazione, le tabelle stesse sono aggiornate dal Consiglio Regionale entro il 30 settembre del 1985 e di ogni anno successivo.

ARTICOLO 16

(Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune)

1. Secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 28/1/1977 n. 10 e sulla base delle tabelle di cui all'articolo precedente, il Comune, con deliberazione consiliare, determina, per il proprio territorio, l'incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comune puo' aumentare o diminuire i coefficienti di cui alle tabelle C e C1 nei limiti del 10% in piu' o in meno in relazione alle differenze fra i costi effettivi praticati nel Comune e i costi medi regionali di cui alle allegata tabelle A.

3. Nelle zone di saturazione gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e nelle zone di espansione quelli di urbanizzazione secondaria, vengono ridotti fino ad un massimo del 40%. Tale riduzione e' disciplinata con deliberazione del Consiglio comunale in relazione alle dimensioni, alle tipologie ed ai carichi urbanistici indotti dagli interventi oggetto di concessione nonche' allo stato e alla consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti, tenendo conto del loro costo cosi' come accertato nelle tabelle allegate alla presente legge.

4. Per gli interventi nei Piani per l'edilizia economica e popolare ex legge 18/4/1962 n. 167 e successive modificazioni e nei Piani per insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la concessione edilizia e' gratuita. Gli oneri per l'urbanizzazione primaria e la competente quota per la secondaria sono computati per l'intero nel costo relativo alla concessione dell'area in proprieta' o in diritto di superficie.

5. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico dei privati proponenti; in tal caso gli oneri di urbanizzazione primaria non sono dovuti in sede di rilascio della concessione.

6. Il Comune adegua l'incidenza degli oneri all'aggiornamento di cui al precedente articolo 15 nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente dall'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 2 dell'articolo 15. Tale adeguamento si applica alle domande di concessione presentate dal 1 gennaio del 1986 e di ogni anno successivo.

7. Qualora i Comuni non provvedano agli adempimenti di cui ai commi 1 e 6 nel termine ivi indicato, a partire dal 61mo giorno gli oneri verranno applicati nella misura massima prevista dalle tabelle allegate alla presente legge dalle delibere regionali di aggiornamento.

ARTICOLO 17

(Calcolo dei volumi degli edifici)

1. Ai fini della presente legge i volumi e le superfici sono calcolati secondo le norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali.

ARTICOLO 18

(Determinazione del contributo relativo al costo di costruzione)

1. In attuazione dell'art. 6, comma 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 25 marzo 1982, n. 94, la quota di contributo afferente alla concessione relativa al costo di costruzione e' determinata sulla base di quanto indicato nell'apposita tabella allegata.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 19

1. Agli adempimenti previsti dal comma 3 dell'art. 9, i Comuni, i cui PPA siano scaduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno provvedere entro 60 giorni dalla stessa data; per gli altri adempimenti, operano i tempi stabiliti dai vari commi dell'art. 9.

ARTICOLO 20

1. Ai PPA adottati ai sensi della LR 24/8/1977, n. 60 si applicano le disposizioni dell'art. 9 salvo che per le aree a destinazione industriale, artigianale ed a centri commerciali all'ingrosso per le quali nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 9 il Comune puo' deliberare l'inserimento nel PPA successivo.

ARTICOLO 21

(Gradualita' di applicazione delle tabelle regionali)

1. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione resta determinata ai sensi delle tabelle allegate alla LR 25/8/1979, n. 60.

2. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui al comma 1 dell'art. 16 si applica con la riduzione del 20% per le domande di concessione presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31/12/1984.

3. Applicando le riduzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 16, queste possono essere cumulate a quelle previste dal presente articolo fino ad un massimo del 50% delle tabelle regionali.

ARTICOLO 22

(Abrogazione di leggi regionali)

1. La legge regionale 24 agosto 1977, n. 60: "Norme regionali di attuazione della legge 2, gennaio 1977, n. 10" e la legge regionale 3 marzo 1980 n. 16:

"LR 60/77. Istituzione della tabella A/4 relativa ai contributi regionali per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per

interventi di insediamenti relativi a centri commerciali all'ingrosso" sono abrogate.

ALLEGATO 1

Tabelle parametriche per classi di Comuni, per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e della percentuale del costo di costruzione (artt. 3 e 6 della legge 28-1-1977 n. 10).

Le tabelle A1 (a, b), A2 (a, b), A3 (a, b), A4 (a, b) definiscono l'incidenza dei costi medi regionali riferiti ad unita' di utenza differenziate secondo i tipi di intervento, residenziale, industriale - artigianale, commerciale, direzionale turistico ed a centri commerciali all'ingrosso.

I costi medi riportati nelle suddette tabelle non comprendono le spese per la realizzazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas che dovranno essere determinate per ogni insediamento di volta in volta in relazione all'entita' della richiesta di utenza ponendola a carico dei lottizzanti o dei concessionari.

Per quanto concerne gli insediamenti industriali ed artigianali relativi ai settori alimentare, tessile, calzaturiero, chimico ed affini, cartiero e cartotecnico, si applica il valore stabilito per la generalita' degli altri insediamenti, quando non siano adottati cicli tecnologici comportanti il recupero ed il riciclo delle acque in misura superiore al 30% del fabbisogno.

La tabella A5 indica per tutte le classi di Comuni l'incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria distinti per ogni tipo di opere.

Le tabelle B e B1, individuano i parametri per classi di Comuni, di cui alle lettere a) e b) art. 5, I comma della legge 28-1-77 n. 10, in base ai quali si determina il coefficiente moltiplicativo. Applicando il coefficiente specifico indicato per ciascun Comune nella tabella B, ai valori medi regionali di cui alla tabella A, si determinano per ogni Comune le incidenze delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Le tabelle C e C1 definiscono coefficienti relativi ai parametri di cui alla lettera c) e d) art. 5, I comma della legge 28-1-1977 n. 10.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la cui determinazione spetta ai Comuni per il proprio territorio, risulta moltiplicando i valori di cui alle tabelle A per il coefficiente moltiplicativo assegnato ad ogni Comune nella tabella B1 ed applicando al risultato cosi' ottenuto i

coefficienti indicati nelle tabelle C e C1.

La tabella D stabilisce quota di contributo afferente al costo di costruzione.

Tabelle parametriche per classi di Comuni, per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e della percentuale del costo di costruzione (artt. 3 e 6 della legge 28-1-1977 n. 10).

ALLEGATO 2

Tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione e della percentuale del costo di costruzione.

<Si omette la pubblicazione delle tabelle parametriche>